

costruzioni, riparazioni, manutenzioni e per ogni altro oggetto mobile e valutabile, quando non conterranno nè vendita, nè promessa di rilascio di mercanzia, derrate od altri oggetti mobili.

« La tassa è dovuta sul prezzo definitivo e accumulato in ragione del tempo della durata dell'appalto od impresa, salvo il disposto del numero 5 dell'articolo 18, nei casi ivi previsti;

« 16. Le dichiarazioni del mandato, ossia la nomina della persona per cui il dichiarante si è reso deliberatario d'un appalto o d'una impresa della natura di quelle indicate al numero precedente, quando la dichiarazione non è pura e semplice, o non è seguita entro il giorno successivo all'atto di appalto o d'impresa, oppure quando la facoltà di farla non è stata riservata nell'atto medesimo.

« § 4. Tassa proporzionale di lire 2 per ogni cento lire. — 17. Le aggiudicazioni, vendite, rivendite, cessioni, retrocessioni, convenzioni e qualunque altro atto, sia civile, sia giudiziale o stragiudiziale, traslativo di proprietà o di usufrutto a titolo oneroso di mobili, di raccolte dell'anno e frutti pendenti, di taglio di boschi cedui od alberi di alto fusto, nonchè del diritto di escavare o prendere materie da terreni o miniere per un tempo non eccedente i trent'anni.

« Le aggiudicazioni di beni mobili fatte per nuovo incanto a rischio del primo deliberatario, e quelle che seguono per nuovo incanto dietro le fatte offerte d'aumento di prezzo, sono soggette alla stessa tassa, la quale sarà limitata alla parte del prezzo che eccede quello della precedente aggiudicazione, qualora quella aggiudicazione sia già stata sottoposta a tassa.

« Soggiace alla stessa tassa della vendita la promessa di compra-vendita di mobili, se esiste il consenso reciproco delle parti sulla cosa e sul prezzo; così pure la rescissione della promessa, od il recesso dalla medesima, soggiace alla tassa della retro-vendita, salvo i casi contemplati all'articolo 14;

« 18. Le costituzioni di rendite perpetue o vitalizie, e di pensioni a titolo oneroso, e gli affitti di beni mobili fatti per un tempo illimitato;

« 19. Le permutazioni di beni immobili per loro natura situati nello Stato.

« La tassa sarà percetta sul valore dei beni ceduti da una parte, quando esso uguagli il valore dei beni ceduti dall'altra parte, e non vi sia alcun conguaglio o maggior valore. In caso di conguaglio o di maggior valore, la tassa sarà corrisposta in ragione del 2 per cento sui valori immobiliari che si uguagliano, e sarà dovuta la tassa stabilita per la vendita d'immobili sul conguaglio o sul maggior valore;

« 20. Le dichiarazioni di mandato, ossia la nomina della persona per cui si fece un acquisto per via di deliberamento e di compra-vendita di mobili, quando la dichiarazione o la nomina non è pura e semplice, o non è seguita entro il giorno successivo all'atto di deliberamento o di compra-vendita, oppure quando la facoltà di fare la dichiarazione di mandato non deriva dalla legge, ovvero non è stata riservata nell'atto di deliberamento o di compra-vendita;

« 21. Le concessioni d'immobili a titolo di anticresi;

« 22. Le porzioni di mobili indivisi acquistate per licitazione;

« 23. I conguagli od i pareggiamenti nelle divisioni dei beni mobili;

« 24. Le indennità pronunciate tanto in materia civile, quanto in quella penale, quando vi è parte civile;

« 25. Le donazioni tra vivi che hanno luogo fra gli sposi

nei contratti di matrimonio ed a contemplazione del medesimo, le altre donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte della proprietà, dell'usufrutto, o dell'uso di beni mobili od immobili che hanno luogo tra coniugi, sia che le medesime trasmissioni si operino per successione *ab intestato*, ovvero in forza di testamento, o di altro atto di liberalità a causa di morte.

« § 5. Tassa proporzionale di lire 4 per ogni cento lire. — 26. Le aggiudicazioni, deliberamenti e rivendite, cessioni, retrocessioni, e qualunque altro atto civile giudiziale e stragiudiziale traslativo a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto o dell'uso di beni immobili o considerati tali.

« I deliberamenti per nuovo incanto a rischio del primo deliberatario di beni della stessa natura, e quelli che hanno luogo per reincanto dietro le fatte offerte d'aumento di prezzo sono soggetti alla stessa tassa, la quale sarà limitata all'eccedenza del prezzo del precedente deliberamento, se per questo fu già corrisposta la tassa dovuta.

« Sono sottoposte alla tassa medesima le cessioni di diritti di riscatto fatto a titolo oneroso, le concessioni di diritti d'acqua e quelle di escavare o prendere materie dai terreni per un tempo eccedente i trent'anni o per un tempo illimitato, non che le concessioni di precario e servitù riguardanti cose immobili, quando vi sia corrispettivo o siano dette servitù valutabili.

« Soggiace alla stessa tassa della vendita la promessa di compra-vendita di immobili, se esiste consenso delle parti sulla cosa e sul prezzo; così pure la rescissione della promessa od il recesso dalla medesima soggiace alla tassa della retro-vendita, salvi i casi contemplati dall'articolo 14.»

RESTELLI. Questo numero stabilisce in via assoluta che ogni trapasso di proprietà di un immobile a titolo oneroso sia soggetto alla tassa del 4 per cento, senza tenere conto alcuno dell'epoca ultima in cui seguì un altro trapasso.

Mi sembra che questa disposizione meriti un emendamento in questo senso che, cioè, quando dall'ultimo trapasso avvenuto a titolo oneroso dopo la pubblicazione di questa legge non sia trascorso un certo numero d'anni, e mi limiterei a proporre tre anni, la tassa di trasferimento abbia a ridursi alla metà.

Nei calcoli che ordinariamente si fanno per determinare i presuntivi trapassi che possono seguire della proprietà immobile, calcoli che abbiamo veduto farsi in molti casi, ad esempio per stabilire la valutazione del *laudemio*, si è preveduto che il trapasso di proprietà possa avvenire ogni venti anni. Io voglio essere molto più largo nel calcolo, e supporrò che un trapasso di proprietà possa seguire ogni quindici od anche ogni dieci anni. Non avverrà però mai che la finanza possa presumere che un trapasso di proprietà si verifichi a brevissimo intervallo, quale sarebbe, per esempio, quello di anni tre.

Ora, se la finanza ha già percetto il 4 per 100 intorno ad un trapasso di proprietà a titolo oneroso; se da questo trapasso non sono corsi ancora tre anni, perchè la finanza vorrà percepire una seconda intiera tassa in tempo così vicino? Perchè in tre anni vorrà percepire l'8 per 100 sul valore dell'identica proprietà? Almeno in questo caso facilitiamo colla riduzione della tassa la libera trasmissione degli immobili.

Io credo che sia conveniente per la fortuna pubblica che anche finanziariamente sieno poste le minori difficoltà possibili nelle contrattazioni. Importa che le proprietà vadano a collocarsi laddove c'è il vero interesse di conservarle. Se vediamo che chi ha comperato trova del suo interesse di fare